



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 143 Reg. Gen. Ord.

DEL 09 AGO. 2017

e n° 20 Urb.ca

DEL 09 AGO. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

## PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- **NICOSIA Francesco**, nato a Catania il 19/02/1948 – C.F.: NCS FNC 48B19 C351K e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, in qualità di comproprietario del piano primo;
- **DIMECH Rosa** nata a Pietà (Malta) il 02/01/1955 - C.F.: DMC RSO 55A42 Z121S e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, in qualità di comproprietaria del piano primo;
- **FICHERA Rosario**, nato a Catania il 11/05/1950 – C.F.: FCH RSR 50E11 C351L e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, in qualità di comproprietario del piano terra e secondo;
- **NICOSIA Carmela** nata a Catania il 11/08/1956– C.F.: NCS CML 56M51 C351R e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, in qualità di comproprietaria del piano terra e secondo;

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

**Via Puglia n°45**, in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. dal 2 al 6

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 47/85 e L.R. 37/85, prot. gen. n°26634 – 26335 del 02/10/1986 ns. rif. 2345, presentata a nome **NICOSIA Francesco**, in qualità di richiedente, nato a Catania il 19/02/1948 – C.F.: NCS FNC 48B19 C351K e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti dell'art.31, della Legge n°47/85 e L.R. n°37/85 e succ. modd. ed intt., condotti in **C.Da Santa Croce, oggi Via Puglia n°45**, consistenti nella realizzazione di: “ *un immobile a piano primo*”, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 3 e 4, piano primo, ad oggi cointestato con **Fichera Rosario**, nato a Catania il 11/05/1950;

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 47/85 e L.R. 37/85, prot. gen. n°26631 – 26332 – 26333 del 02/10/1986 ns. rif. 2346, presentata a nome **FICHERA Rosario**, in qualità di richiedente, nato a Catania il 11/05/1950 – C.F.: FCH RSR 50E11 C351L e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Puglia n°45**, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti dell'art.31, della Legge n°47/85 e L.R. n°37/85 e succ. modd. ed intt., condotti in **C.Da Santa Croce, oggi Via Puglia n°45**, consistenti nella realizzazione di: “ *un immobile a piano terra e secondo*”, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 2, 5 e 6 piani terra e secondo, ad oggi cointestato con **Nicosia Francesco**, nato a Catania il 19/02/1948;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 01/10/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. n°2101/P.U. del 26/07/1984, del Dipartimento Vigilanza Urbana, indirizzata al sig. Pretore del Mandamento di Mascalucia, avente come oggetto: Opere edilizie eseguite, senza <<concessione>> nell'immobile sito in questa via Morgioni tra i civici 38 e40, da parte della ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa nati a Catania e Pietà (Malta) rispettivamente il 11/08/1956 e il 02/01/1955 e residente in Catania rispettivamente in via del Gladiolo n°10 e Villaggio S. Agata zona B n°140, dalla quale si rileva alla data del 25/07/1984, che erano stati eseguiti i lavori edili, senza << concessione>>, per la realizzazione: di una costruzione e piano terra e primo, la cui consistenza, all'atto del sopralluogo, risultava essere la seguente testualmente: “ ... *omississ ... erano state realizzate le strutture orizzontali e verticali del piano terra nonché una rampa di scala in c.a. di accesso al primo piano per una cubatura di circa mc. 800, mentre per il primo piano la pilastratura si riferiva solamente alle casseformi in legno e tondini in ferro. ... omississ ...*”;

Vista l'ordinanza sindacale n°41/84 del 31/07/1984, notificata in data 27/08/1984 e in data 25/10/1984, con la quale veniva ordinato di sospendere immediatamente i lavori e di procedere, subito dopo, alla demolizione delle opere edili abusive realizzate in questa via Morgioni fra i civici 38 e 40, di cui al verbale di sopralluogo effettuato in data 25/07/1984 da parte di componenti il Dipartimento di Vigilanza Urbana, eseguiti in dispregio al REC con annesso P. di F. di cui al D.A. n°98/76 del 07/04/1976, alla legge urbanistica n°1150 del 17/08/1942 modificata ed integrata dalla L. n°765/67, alla legge n°10/77 ed alla L.R. n°71/78. L'ordinanza doveva essere ottemperata entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica;

Vista la nota prot. n°2179/P.U. del 06/08/1984, del Dipartimento Vigilanza Urbana, indirizzata al sig. Pretore del Mandamento di Mascalucia e al Sig. Sindaco, avente come oggetto: Proseguo lavori eseguiti senza <<concessione edilizia>> nel cantiere sito in questa via Morgioni all'interno della lottizzazione abusiva compresa fra i civici 38 e 40, da parte della ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa nati a Catania e Pietà (Malta) rispettivamente il 11/08/1956 e il 02/01/1955 e residente in Catania rispettivamente in via del Gladiolo n°10 e Villaggio S. Agata zona B n°140, dalla quale si rileva alla data del 05/08/1984, testualmente: “ ... *omississ ... è emerso che i lavori anziché essere sospesi sono invece proseguiti con il completamento delle strutture in c.a. al piano primo e conseguente gettito del solaio di copertura oltre all'innalzamento della intera pilastratura in c.a. al 2° piano per una nuova cubatura complessiva di circa mc. 1.800. ... omississ ...*”;

Vista la nota prot. n°15557 del 08/08/1984, a firma del Sindaco pro tempore, indirizzata al Dipartimento Vigilanza Urbana, con la quale si dispone l'immediata apposizione dei sigilli nel cantiere abusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 della legge n°71/78;

Vista la nota prot. n°2248/P.U. del 14/08/1984, del Dipartimento Vigilanza Urbana, indirizzata al sig. Pretore del Mandamento di Mascalucia e al Sig. Sindaco, avente come oggetto: Trasmissione copia verbale di sequestro cantiere edile con apposizione di sigilli operato ai sensi art. 48 della L.R. n°71/78, sito in questa via Morgioni fra i civici 38 e 40, da parte della ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa nati a Catania e Pietà (Malta) rispettivamente il 11/08/1956 e il 02/01/1955 e residente in Catania rispettivamente in via del Gladiolo n°10 e Villaggio S. Agata zona B n°140, dal quale si rileva testualmente: " ... *omississ* ... all'atto dell'apposizione dei sigilli la consistenza dei lavori risultava essere la seguente: erano state realizzate tutte le strutture in c.a. al piano terra, primo e secondo piano; mentre vi si trovava ancora la carpenteria in legno del solaio al terzo livello fuori terra realizzato da alcuni giorni, per una cubatura di circa mc. 2.600. ... *omississ* ...";

Vista la nota dello Studio Legale Prof. Avv. Angelo Pappalardo del 06/05/1996, in atti al prot. gen. n°13513 del 10/05/1996, con la quale viene trasmessa copia della sentenza n°468 del 29/03/1996, resa dal TARS - Catania, sez. II, nel giudizio proposto dalla sig.ra Nicosia Carmela e c.ta contro il Comune, per l'annullamento del provvedimento n°41 del 31/07/1984, con il quale il Sindaco pro tempore di questo Comune ha disposto la demolizione delle opere edili abusive realizzate nella via Morgioni ai nn.38 - 40, dalla quale si rileva che non essendo stata depositata l'istanza di fissazione di udienza nel termine biennale stabilito dall'art.23 della L. n°1034/1971, il TARS - Catania, sez. II, ha dichiarato perento il ricorso;

Vista la nota prot. n°2264/UT del 02/07/1996, con la quale il dirigente pro-tempore di questo Settore Urbanistica, chiede notizie in merito all'immobile abusivo in questione;

Vista la nota prot. n°424/S.T./P.M. del 16/07/1996, del locale Comando Polizia Municipale, avente come oggetto: Prosecuzione lavori nell'immobile sito in questa via Morgioni fra i civici 38 e 40, oggi via Puglia n°45 da parte della ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa nati a Catania e Pietà (Malta) rispettivamente il 11/08/1956 e il 02/01/1955, tutti residenti in San Giovanni La Punta via Puglia n°45, dalla quale si rileva alla data del 10/07/1996, testualmente: " ... *omississ* ... è stata operata dalla ditta in oggetto una prosecuzione dei lavori edili abusivi. Tale prosecuzione ha comportato la violazione di sigilli apposti in data 12/08/1984 ai sensi dell'art.48 della L.R. n°71/78, e si riferisce alla esecuzione dei tamponamenti e tramezzature in tutti i piani e la copertura a tetto nonché la completa rifinitura di un dei due appartamenti al piano primo ed un altro dei due al piano secondo che risultano abitati. ... *omississ* ...";

Vista l'ordinanza sindacale n°102/96 del 09/09/1996, di sospensione dei lavori, notificata in data 16/09/1996, ai sensi dell'art.140 c.p.c., con la quale a seguito prosecuzione lavori nell'immobile sito in questa via Morgioni fra i civici 38 e 40, oggi via Puglia n°45, di cui al predetto verbale prot. n°424/S.T./P.M. del 16/07/1996, del locale Comando Polizia Municipale, veniva ordinata alla ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli 7 e seguenti della L. N. n°47/85, salvi ed impregiudicati quelli di carattere amministrativo e penale connessi all'infrazione;

Vista la nota prot. n°564/S.T./P.M. del 28/09/1996, del locale Comando Polizia Municipale, avente come oggetto: Verifica ottemperanza ordinanza sindacale n°102/96 del 09/09/1996, ditta Nicosia Carmela e Dimech Rosa nati a Catania e Pietà (Malta) rispettivamente il 11/08/1956 e il 02/01/1955, tutti residenti in San Giovanni La Punta via Puglia n°45, relativa ad opere edili abusive nell'immobile sito in questa via Puglia n°45, con la quale si comunica testualmente: " ... *omississ* ... che nonostante siano decorsi i termini prescritti il disposto di cui all'ordinanza medesima non è stato ottemperato. ... *omississ* ...";

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°3540/UT del 23/10/1996, relativa all'istanza di condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 e L.R. n°37/85, prot. gen. nn.26634 - 26335 del 02/10/1986 ns. rif. 2345, presentata a nome NICOSIA Francesco, per l'immobile sito in questa Via Puglia n°45, piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 3 e 4, dalla quale si rileva testualmente il seguente parere: " ... *omississ* .... Per quanto sopra esposto l'immobile è stato realizzato successivamente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria, ai sensi della L. n°47/85, art.31 comma 1.

Pertanto, questo Ufficio Tecnico, considerato che dai verbali del Comando di Polizia Municipale risulta che l'immobile è stato realizzato successivamente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria, esprime parere contrario. ... *omississ*...";

Visto l'atto di diniego prot. gen. n°30312 del 29/10/1996, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 05/11/1996, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, consistenti la realizzazione di un immobile sito in questa Via Puglia n°45, a piano primo, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 3 e 4, facenti parte di un fabbricato costituito da piano terra, primo e secondo avente dimensioni (secondo l'elaborato grafico di progetto in atti ) di mq. 306,54 di superficie circa a piano terra, primo e secondo, con una volumtria di mc. 3.325,94 circa di cubatura complessiva, mentre per quanto attiene il volume del piano

primo risulterebbe pari a mc. 1026,90, riferito all'istanza registrata al prot. gen. nn.26634 - 26335 del 02/10/1986 ns. rif. 2345, presentata a nome di Nicosia Francesco, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n. 47/85 e L.R. n. 37/85, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria;**

**Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°3541/UT del 23/10/1996, relativa all'istanza di condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 e L.R. n°37/85, prot. gen. nn.26631 - 26332 - 26333 del 02/10/1986 ns. rif. 2346, presentata a nome **FICHERA Rosario**, per l'immobile sito in questa **Via Puglia n°45**, piano terra e secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 2, 5 e 6, dalla quale si rileva testualmente il seguente parere: " ... omississ .... Per quanto sopra esposto l'immobile è stato realizzato successivamente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria, ai sensi della L. n°47/85, art.31 comma 1.

*Pertanto, questo Ufficio Tecnico, considerato che dai verbali del Comando di Polizia Municipale risulta che l'immobile è stato realizzato successivamente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria, esprime parere contrario. ... omissis...";*

**Visto** l'atto di diniego prot. gen. n°30435 del 29/10/1996, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 05/11/1996, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, consistenti la realizzazione di un immobile sito in questa **Via Puglia n°45**, a piano terra e secondo, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821, subb. 2, 5 e 6, facenti parte di un fabbricato costituito da piano terra, primo e secondo avente dimensioni (secondo l'elaborato grafico di progetto in atti ) di mq. 306,54 di superficie circa a piano terra, primo e secondo, con una volumetria di mc. 3.325,94 circa di cubatura complessiva, mentre per quanto attiene il volume del piano terra e secondo risulterebbe pari a mc. 2.299,04, riferito all'istanza registrata al prot. gen. nn. 26631 - 26332 - 26333 del 02/10/1986 ns. rif. 2346, presentata a nome di Fichera Rosario, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n. 47/85 e L.R. n. 37/85, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria;**

**Vista** la nota in atti al prot. gen. n°221 del 08/01/1997, con la quale l'avv. Mazzaglia Armando, avanza ricorso al TARS sezione distaccata di Catania, nell'interesse del sig. Nicosia Francesco, meglio in premessa generalizzato, per l'annullamento del provvedimento prot. gen. n°30312 del 29/10/1996, notificato il 05/11/1996, con il quale è stato disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria di cui al prot. gen. nn. 26634 - 26335 del 02/10/1986;

**Vista** la nota in atti al prot. gen. n°222 del 08/01/1997, con la quale l'avv. Mazzaglia Armando, avanza ricorso al TARS sezione distaccata di Catania, nell'interesse del sig. Fichera Rosario, meglio in premessa generalizzato, per l'annullamento del provvedimento prot. gen. n°30435 del 29/10/1996, notificato il 05/11/1996, con il quale è stato disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria di cui al prot. gen. nn. 26631 - 26332 - 26333 del 02/10/1986;

**Considerato** che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

**Vista** la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

**Visto** l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

**Visti** gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### ORDINA

ai Sigg. **NICOSIA Francesco, DIMECH Rosa, FICHERA Rosario e NICOSIA Carmela**, per come sopra meglio generalizzati, quali attuali titolari e, responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, per i quali risultano presentate istanze di condono edilizio ai sensi della Legge n°47/85, consistenti nella

realizzazione di un immobile a piani terra, primo e secondo, ubicato in questa **Via Puglia n°45**, avente dimensioni di circa mq. 360,54 di superficie e circa mc. 3.325,94 di cubatura complessiva, riportato in catasto fabbricati al foglio 8 particella 821 subb. 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 01/10/1983, presupposto essenziale per conseguire la concessione o autorizzazione in sanatoria, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

**AVVERTE**

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT040076011690000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

**AVVERTE**


- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

**DISPONE**


- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li 08/10/2015

**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. M. Calvagno)

  
\_\_\_\_\_

**Il Funzionario Dirigente**  
(Dott. M. Maccarrone)

  
\_\_\_\_\_

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo  
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_